

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1959

(14^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito » (701) (D'iniziativa dei deputati Boidi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 121, 124
PALERMO	123
PIASENTI, relatore	122, 124

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Cornaggia Medici, Franza, Gerini, Grampa, Grava, Imperiale, Jannuzzi, Massimo Lancellotti, Palermo, Piasenti, Sartori, Scarpini, Tolloy, Vergani e Zanardi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Angelilli è sostituito dal senatore Desana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

TOLLOY, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito » (701) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

4^a COMMISSIONE (Difesa)14^a SEDUTA (14 ottobre 1959)

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, pur ritenendo che in prosieguo di tempo il disegno di legge possa essere causa di notevole aumento di spesa per il riflesso dell'aumento dei gradi più alti, dal punto di vista della copertura può considerare che sia assicurata nei limiti dell'esercizio in corso.

Si invita la Commissione di merito ad esaminare attentamente la ripercussione della riduzione del numero dei capitani, in modo che possa essere effettuato senza che ciò importi eccessivo disagio agli effettivi dei gradi inferiori nella loro legittima aspirazione alla promozione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIA SENTI, *relatore*. Onorevoli senatori, la genesi del presente disegno di legge inizia con la precedente legislatura, durante la quale, esattamente il 2 agosto 1957, venne presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Pagliuca una proposta di legge, i cui scopi erano sostanzialmente identici a quelli proposti dall'iniziativa dei deputati Boidi, Carcaterra ed altri:

a) adeguamento del livello gerarchico degli organi funzionali e decentrati del Servizio di amministrazione militare in rapporto ai vasti e complessi compiti demandati ad essi in tempo di pace e in tempo di guerra;

b) completamento della sua organizzazione funzionale mediante la attribuzione al Servizio dell'organico indispensabile al vertice, affinché esso possa assolvere le molteplici responsabilità che gli competono, ivi compresa l'attività tecnico-ispettiva attribuita al Servizio dalle istruzioni ministeriali del 1940, confermate dalla circolare 1° luglio 1957.

Dal 1° luglio 1957 infatti si è avuta una contrazione numerica dei Comandi militari territoriali e dei relativi organi direttivi, con una dilatazione di giurisdizione tale da comprendere i territori di più regioni. Tale opportuna misura ha determinato però, per

quanto riguarda l'attività amministrativa contabile e le inerenti funzioni direttive e di coordinamento, un notevolissimo appesantimento presso gli organi circoscrizionali del Servizio di amministrazione militare che a tali funzioni sovrintendono.

Il relatore, a questo punto, si permette di ricordare agli onorevoli colleghi della 4^a Commissione come il 75 per cento circa della somma stanziata in bilancio per la Difesa venga gestito direttamente, e comunque disciplinato dagli organi centrali, decentrati e periferici del Servizio di amministrazione militare.

Ora, l'istituzione dei Comandi di regione ha reso indilazionabile, per il Servizio di amministrazione, l'attuazione di un'attività ispettiva idonea ad assicurare sia l'indispensabile coordinamento tra le Direzioni di amministrazioni e il Centro, sia la regolarità del funzionamento della delicatissima macchina nei propri organi decentrati e periferici.

Indubbiamente il Servizio, di cui ci occupiamo, svolge un'azione che non si manifesta con la prestigiosità di altre branche dell'Esercito; ma farei torto agli onorevoli colleghi se dovessi sottolineare come l'azione di vigilanza, di organizzazione amministrativa per tutti gli enti militari dell'Esercito, di studio, di controllo, svolta da questo Servizio, sia degna della massima attenzione.

Opportunissima, è, dunque, venuta l'iniziativa dei colleghi della Camera, il cui testo mi pare più rispondente, che non quello in esame, alle necessità che l'Amministrazione militare presentemente denuncia.

La motivazione della proposta Boidi enumera con estrema chiarezza funzioni, modalità di adempimento, compiti e competenze del Servizio di amministrazione. Io mi limito a sottolineare il fatto che il Servizio stesso impegna nell'attività di istituto 950 ufficiali in tempo di pace, e oltre 5.000 in caso di mobilitazione. A questo proposito vale la pena di notare come vari altri — pure importanti — Servizi dell'Esercito siano tutti numericamente inferiori all'Amministrazione: 90 ufficiali e un generale conta

4^a COMMISSIONE (Difesa)14^a SEDUTA (14 ottobre 1959)

il Servizio veterinario, ovviamente in fase di continua diminuzione; 100 ufficiali e 3 generali il Servizio chimico e farmaceutico; 350 ufficiali e 3 generali il Commissariato.

Su queste premesse accuratamente analizzate, gli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento articolarono la loro proposta, il cui titolo enuncia « l'allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del Servizio di Amministrazione militare alle esigenze dell'Esercito ». Tale titolo appare al vostro relatore molto più pertinente ed organico di quello con cui il disegno di legge ci viene ora presentato.

Il testo originario poi, nello stabilire il nuovo organico del Servizio di amministrazione, teneva conto dei seguenti elementi di fatto:

l'alto livello delle funzioni attribuite al Servizio;

l'opportunità di ripartire il territorio nazionale in tre sfere di attività, in funzione delle nuove circoscrizioni militari;

la mancanza al vertice di un organo ispettivo che, in base alle disposizioni vigenti, possa razionalmente attuare l'attività di riscontro di così grande aliquota dei miliardi stanziati in bilancio, specie per quanto attiene all'Ufficio amministrazione personali vari.

Per tutte le esposte considerazioni al vostro relatore sembra opportuno il ritorno al testo originario presentato nell'altro ramo del Parlamento: testo che ora vi leggo e di cui mi permetto di chiedere la vostra approvazione:

Art. 1. — In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'organico degli ufficiali generali, dei tenenti colonnelli e maggiori del Servizio di amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, è sostituito dal seguente:

Tenente Generale n.	1
Maggiori Generali »	4
Tenenti Colonnelli »	73
Maggiori »	153

La Tabella I allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 è modificata in conformità alla presente legge nella parte relativa al ruolo del Servizio di amministrazione Esercito.

I posti creati debbono essere subito ricoperti senza tener conto dei periodi stabiliti dalla predetta Tabella.

Art. 2. — I Generali del Servizio di amministrazione avranno la dipendenza disciplinare e d'impiego e le funzioni ispettive e tecniche previste per il Servizio medesimo dalle disposizioni in vigore nell'Esercito.

Art. 3. — I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsioni di assegni arretrati.

P A L E R M O. Sono purtroppo costretto a ripetere per l'ennesima volta il mio dissenso nei confronti del principio che da anni viene seguito nell'adozione dei provvedimenti che concernono l'ordinamento delle Forze armate, principio che consiste nel non affrontare mai il problema dell'organico nel suo complesso, bensì nel rimediare a determinate situazioni con disegni di legge particolari, che di volta in volta riguardano soltanto uno dei tanti Corpi, settori o servizi.

Ricordo che alla fine della passata legislatura venne presentato un disegno di legge che riguardava appunto l'Ordinamento dello Esercito nel suo complesso, e sembrava allora che, se detto provvedimento non fosse stato approvato proprio alla vigilia dello scioglimento delle Camere, l'Esercito sarebbe addirittura caduto nel più completo disordine, e nell'impossibilità di adempiere i propri doveri. Il disegno di legge non venne approvato e, tuttavia, sembra che l'Esercito — per fortuna del nostro Paese — continui ad essere efficiente.

A ogni modo molto tempo è ormai passato, e io non capisco come mai non si sia più parlato di quel riordinamento generale, che allora, ripeto, era considerato come indispensabile; ma si continui, invece, con provvedimenti particolari, ciascuno dei quali co-

stituisce inevitabilmente una premessa ad altri provvedimenti dello stesso genere.

Il disegno di legge in esame riguarda il ruolo ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito: e chi ci garantisce che domani non si debba correlativamente provvedere per gli ufficiali di altri Servizi, o del Genio, o dell'Artiglieria?

Lo stesso senatore Piasenti, nel corso della sua pregevole relazione, ha fatto comprendere che non si tratta di una questione che possa essere trattata superficialmente; e ciò ancora una volta dimostra come il problema del riordinamento delle Forze armate debba essere affrontato una buona volta nella sua totalità.

A mio avviso il disegno di legge in esame non dovrebbe essere preso in considerazione anche per un altro motivo: perchè in effetti esso rappresenta un nuovo contributo a quella « inflazione » degli alti gradi, che io non approvo nella maniera più assoluta.

Ho sempre saputo, e mi richiamo alla competenza del senatore Cadorna, che il nostro Esercito è impostato su di un sistema a base larghissima, onde permettere quella selezione necessaria a garantire l'accesso ai gradi più alti da parte dei più capaci e meritevoli. È evidente che restringendo la base si diminuisce tale garanzia. Nel provvedimento in esame, per aumentare di due unità i gradi alti, si sopprimono cinque posti di capitano, perchè — al solito — le econo-

mie devono essere attuate a danno degli ufficiali inferiori.

Comunque, a parte la questione di principio, e, poichè è poco probabile che la Commissione voglia soprassedere alla discussione in attesa dell'auspicato nuovo ordinamento dell'Esercito, proporrei almeno un rinvio della discussione, che ritengo necessario sia per la acquisizione di nuovi elementi, sia perchè le osservazioni e le proposte del relatore, senatore Piasenti, sono davvero pertinenti e richiedono una seria meditazione da parte nostra.

P I A S E N T I, *relatore*. Sono senz'altro d'accordo circa il rinvio. Non vorrei, però, che il ritardo fosse tale da poter nuocere agli ufficiali che già hanno maturato l'anzianità utile per l'avanzamento.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Palermo.

(È approvata).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato a una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari